

STATUTO 2I3T S. C. A R. L.	
<i>(da atto not. Marocco del 23/07/2003)</i>	Proposte di modifiche statutarie
TITOLO I Denominazione - Sede – Durata	TITOLO I Denominazione - Sede – Durata
<p>Art. 1 – DENOMINAZIONE E' costituita, a norma dell'art. 2615 ter del Codice Civile, una Società Consortile a responsabilità limitata denominata: "Società per la gestione dell'Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino soc. cons. a r.l.", siglabile "2I3T soc. cons. a r.l."</p>	<p>Art. 1 – DENOMINAZIONE E' costituita, a norma dell'art. 2615 ter del Codice Civile, una Società Consortile a responsabilità limitata denominata: "Società per la gestione dell'Incubatore di Imprese e il Trasferimento Tecnologico dell'Università degli Studi di Torino soc. cons. a r.l.", siglabile "2I3T soc. cons. a r.l."</p>
<p>Art. 2 – SEDE La società ha sede in Strada del Drosso (presso ex Edilscuola) a Torino. La società potrà costituire e/o sopprimere filiali, agenzie e rappresentanze in Italia e all'estero.</p>	<p>Art. 2 – SEDE <i>La società ha sede legale in Torino. L'organo amministrativo può istituire e sopprimere, sia in Italia che all'Estero - filiali, succursali, agenzie, uffici e rappresentanze. In tutti i rapporti sociali i dati di ciascun socio concernenti il domicilio, il numero di telefax, l'indirizzo di posta elettronica, altro recapito o luogo designato, ai quali validamente indirizzare le comunicazioni e gli avvisi previsti dallo statuto o comunque fatti dalla società o dai soci, sono quelli che risultano annotati sul libro dei soci in conformità a comunicazione scritta dell'interessato. A tal fine la società può istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento. In difetto il domicilio si intende eletto nel luogo della residenza anagrafica ovvero della sede legale.</i></p>
<p>Art. 3 – DURATA La società ha durata sino al 2050 e potrà essere prorogata [o soppressa] per delibera dell'assemblea dei soci.</p>	<p>Art. 3 – DURATA La società ha durata sino al 31.12.2050 e potrà essere prorogata o soppressa per delibera dell'assemblea dei soci.</p>

TITOLO II
Oggetto Sociale

Art. 4 - OGGETTO SOCIALE

La società consortile ha lo scopo di promuovere e sostenere la creazione di nuove imprese e il trasferimento all'industria delle conoscenze e dei risultati della ricerca dei consorziati, per contribuire allo sviluppo occupazionale e del tessuto industriale del territorio.

In conseguenza del carattere consortile e dell'oggetto sociale la società non persegue scopi di lucro.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- il sostegno all'avvio di nuove imprese e la loro incubazione;
 - la promozione della cultura imprenditoriale ed industriale all'interno dei corsi istituzionali dell'Università mediante azioni di stimolazione e formazione mirata alla creazione di nuova imprenditoria;
 - interventi di trasferimento tecnologico volti alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica dei Soci Consorziati;
 - la tutela della proprietà intellettuale e la valorizzazione, in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, del know-how, invenzioni e brevetti emersi dall'attività di ricerca dell'Università;
 - il sostegno allo sviluppo di nuove opportunità e collaborazioni di ricerca e di innovazione tecnologica per rispondere alle richieste del mondo imprenditoriale, anche ricercando entrate aggiuntive mediante contributi o contratti da organismi pubblici e privati italiani, esteri e internazionali.
- Pertanto la società, a tal fine, in proprio e per i Soci Consorziati:
- gestisce la disponibilità e l'accesso da parte delle nuove imprese a risorse di incubazione opportunamente individuate;
 - stimola l'avvio di nuove imprese che utilizzino e valorizzino attività, prodotti o processi produttivi ad alto contenuto tecnologico, anche partecipando o conferendo ad esse licenze o conoscenze;
 - provvede a mettere a disposizione servizi di base per i neo imprenditori come l'assistenza tecnica, finanziaria, organizzativa, consulenza aziendale, produttiva, commerciale e di marketing, consulenza finalizzata all'introduzione di nuove

TITOLO II
Oggetto Sociale

Art. 4 - OGGETTO SOCIALE

La società consortile ha lo scopo di promuovere e sostenere la creazione di nuove imprese e il trasferimento all'industria delle conoscenze e dei risultati della ricerca dei consorziati, per contribuire allo sviluppo occupazionale e del tessuto industriale del territorio, *nel perseguimento del relativo interesse pubblico.*

In conseguenza del carattere consortile e dell'oggetto sociale la società non persegue scopi di lucro.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- il sostegno all'avvio di nuove imprese e la loro incubazione;
 - la promozione della cultura imprenditoriale ed industriale all'interno dei corsi istituzionali dell'Università mediante azioni di stimolazione e formazione mirata alla creazione di nuova imprenditoria;
 - interventi di trasferimento tecnologico volti alla valorizzazione economica dei risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica dei Soci Consorziati;
 - la tutela della proprietà intellettuale e la valorizzazione, in collaborazione con l'Università degli Studi di Torino, del know-how, invenzioni e brevetti emersi dall'attività di ricerca dell'Università;
 - il sostegno allo sviluppo di nuove opportunità e collaborazioni di ricerca e di innovazione tecnologica per rispondere alle richieste del mondo imprenditoriale, anche ricercando entrate aggiuntive mediante contributi o contratti da organismi pubblici e privati italiani, esteri e internazionali.
- Pertanto la società, a tal fine, in proprio e per i Soci Consorziati:
- gestisce la disponibilità e l'accesso da parte delle nuove imprese a risorse di incubazione opportunamente individuate;
 - stimola l'avvio di nuove imprese che utilizzino e valorizzino attività, prodotti o processi produttivi ad alto contenuto tecnologico, anche partecipando o conferendo ad esse licenze o conoscenze *A tal fine in particolare, la società può costituire o acquisire partecipazioni minoritarie al capitale di nuove imprese, con la caratteristica di spin off o di start up*

tecnologie, nonché altri servizi reali complementari e affini ai precedenti;

- partecipa, anche in associazione con altri partner pubblici e privati, italiani e non, a gare nazionali ed internazionali volte ad assegnare risorse per la realizzazione di programmi di sviluppo di nuova imprenditoria e di innovazione tecnologica;

- predispone, presenta e gestisce, su richiesta dei Soci Consorziati, progetti di ricerca applicata, sviluppo ed innovazione tecnologica e/o di formazione;

- organizza corsi di formazione tecnica e imprenditoriale, nonché eroga e gestisce borse di studio;

- promuove e stipula accordi e convenzioni con e tra i propri Soci Consorziati, enti e imprese negli ambiti e finalità sopra descritti;

- promuove e conduce studi, progetti e ricerche sulle applicazioni imprenditoriali, le analisi tecnico-economiche e di mercato dei risultati, anche attraverso gruppi di ricerca accademici e/o consulenti esterni;

- svolge, per il raggiungimento dell'oggetto di cui al primo comma, ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria, utile o idonea dall'organo amministrativo, ivi compresi il ricorso al credito bancario, la concessione di fidejussioni e la prestazione di garanzie a favore di terzi, nonché l'assunzione di partecipazioni direttamente e indirettamente in altre società aventi scopo analogo od affine al proprio.

E' comunque escluso il ~~compito~~ compimento di tutte quelle operazioni vietate dalla presente e futura legislazione.

Nei limiti dello scopo consortile ed in via strumentale al suo perseguimento, la società potrà svolgere le attività di cui sopra anche nei confronti di non consorziati a fronte di corrispettivo.

universitari, ovvero analoghe a enti di ricerca, ai sensi della normativa vigente;

- provvede a mettere a disposizione servizi di base per i neo imprenditori come l'assistenza tecnica, finanziaria, organizzativa, consulenza aziendale, produttiva, commerciale e di marketing, consulenza finalizzata all'introduzione di nuove tecnologie, nonché altri servizi reali complementari e affini ai precedenti;

- partecipa, anche in associazione con altri partner pubblici e privati, italiani e non, a gare nazionali ed internazionali volte ad assegnare risorse per la realizzazione di programmi di sviluppo di nuova imprenditoria e di innovazione tecnologica;

- predispone, presenta e gestisce, su richiesta dei Soci Consorziati, progetti di ricerca applicata, sviluppo ed innovazione tecnologica e/o di formazione;

- organizza corsi di formazione tecnica e imprenditoriale, nonché eroga e gestisce borse di studio;

- promuove e stipula accordi e convenzioni con e tra i propri Soci Consorziati, enti e imprese negli ambiti e finalità sopra descritti;

- promuove e conduce studi, progetti e ricerche sulle applicazioni imprenditoriali, le analisi tecnico-economiche e di mercato dei risultati, anche attraverso gruppi di ricerca accademici e/o consulenti esterni;

- svolge, per il raggiungimento dell'oggetto di cui al primo comma, ogni operazione immobiliare, mobiliare, commerciale e finanziaria ritenuta necessaria, utile o idonea dall'organo amministrativo, ivi compresi il ricorso al credito bancario, la concessione di fidejussioni e la prestazione di garanzie a favore di terzi, nonché l'assunzione di partecipazioni direttamente e indirettamente in altre società aventi scopo analogo od affine al proprio.

E' comunque escluso il ~~compito~~ compimento di tutte quelle operazioni vietate dalla presente e futura legislazione.

Nei limiti dello scopo consortile ed in via strumentale al suo perseguimento, la società potrà svolgere le attività di cui sopra anche nei confronti di non consorziati a fronte di corrispettivo; *in particolare, la società potrà stipulare, con soggetti terzi, contratti di ricerca verso corrispettivo o, comunque, verso la corresponsione di altre utilità per il perseguimento del suo oggetto sociale.*

<p align="center">TITOLO III Patrimonio Sociale - Soci – Gradimento</p>	<p align="center">TITOLO III Patrimonio Sociale - Soci – Gradimento</p>
<p>Art. 5 - CAPITALE SOCIALE - VALORE DELLE QUOTE Il capitale sociale è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) le quote devono comunque essere di valore multiplo di un Euro. Le deliberazioni di aumento del capitale possono prevedere conferimenti sia in denaro che in natura, osservate le prescrizioni del Codice Civile.</p>	<p>Art. 5 - CAPITALE SOCIALE - VALORE DELLE QUOTE Il capitale sociale è pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila virgola zero zero) le quote devono comunque essere di valore multiplo di un Euro. Le deliberazioni di aumento del capitale possono prevedere conferimenti sia in denaro che in natura, osservate le prescrizioni del Codice Civile.</p>
<p>Art. 6 - SOCI Possono essere soci soggetti operanti in settori attinenti all'oggetto sociale o in grado di favorirne operativamente il raggiungimento ed aventi requisiti indicati all'art. 8 (gradimento). Sono soci fondatori: - l'Università degli Studi di Torino; - la Provincia di Torino; - il Comune di Torino; - Finpiemonte S.p.A.. Il nuovo socio dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente statuto.</p>	<p>Art. 6 - SOCI Possono essere soci soggetti operanti in settori attinenti all'oggetto sociale o in grado di favorirne operativamente il raggiungimento ed aventi requisiti indicati all'art. 8 (gradimento). Sono soci fondatori: - l'Università degli Studi di Torino; - <i>la Città Metropolitana di Torino (già Provincia di Torino)</i>; - il Comune di Torino; - Finpiemonte S.p.A.. Il nuovo socio dovrà immediatamente adempiere alle obbligazioni previste dal presente statuto.</p>
<p>Art. 7 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI I soci sono obbligati: - ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente statuto e degli eventuali regolamenti interni nonché le deliberazioni degli organi della società consortile; - a comunicare tempestivamente alla società consortile mediante lettera raccomandata A/R, le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti e del loro indirizzo; - a versare la propria quota di capitale. Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota di Euro di capitale sociale posseduta. I consorziati hanno diritto di ricevere dal Presidente, a richiesta, tutte le notizie relative allo svolgimento dell'attività della società consortile, di consultare il libro dei verbali dell'assemblea e il libro dei soci e di attenersi a quanto deliberato dagli organi della società.</p>	<p>Art. 7 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI I soci sono obbligati: - ad osservare scrupolosamente le norme contenute nel presente statuto e degli eventuali regolamenti interni nonché le deliberazioni degli organi della società consortile; - a comunicare tempestivamente alla società consortile mediante lettera raccomandata A/R <i>o PEC</i> le eventuali variazioni della ragione sociale, della sede legale e dei legali rappresentanti e del loro indirizzo; - a versare la propria quota di capitale. Ogni socio ha diritto ad un voto per ogni quota di Euro di capitale sociale posseduta. I consorziati hanno diritto di ricevere dal Presidente, a richiesta, tutte le notizie relative allo svolgimento dell'attività della società consortile, di consultare il libro dei verbali dell'assemblea e il libro dei soci e di attenersi a quanto deliberato dagli organi della società.</p>

<p>Art. 8 - CLAUSOLA DI GRADIMENTO La cessione delle quote sociali o la sottoscrizione di quote inoptate nel caso di aumento di capitale sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il quale esprimerà il proprio gradimento alla vendita e/o alla sottoscrizione e potrà rifiutare il proprio gradimento con delibera adeguatamente motivata, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.</p> <p>Il gradimento potrà essere negato qualora il nuovo socio non abbia caratteristiche professionali, finanziarie o tecniche tali da assicurare apporto al miglior conseguimento dell'oggetto consortile.</p> <p>Il gradimento potrà altresì essere negato nell'eventualità in cui il terzo acquirente o sottoscrittore eserciti attività in conflitto con gli interessi sociali.</p>	<p>Art. 8 - TRASFERIMENTO QUOTE E CLAUSOLA DI GRADIMENTO L'alienazione delle partecipazioni da parte di soci pubblici è effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, e comunque in conformità alla disciplina vigente in materia di alienazione delle partecipazioni da parte di soci pubblici.</p> <p>In caso di trasferimento delle quote per atto tra vivi a non soci, è riservato a favore degli altri soci il diritto di prelazione.</p> <p>La cessione delle quote sociali o la sottoscrizione di quote inoptate nel caso di aumento di capitale sono subordinate alla preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione il quale esprimerà il proprio gradimento alla vendita e/o alla sottoscrizione e potrà rifiutare il proprio gradimento con delibera adeguatamente motivata, assunta con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri in carica.</p> <p>Il gradimento potrà essere negato qualora il nuovo socio non abbia caratteristiche professionali, finanziarie o tecniche tali da assicurare apporto al miglior conseguimento dell'oggetto consortile.</p> <p>Il gradimento potrà altresì essere negato nell'eventualità in cui il terzo acquirente o sottoscrittore eserciti attività in conflitto con gli interessi sociali.</p>
<p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p>Organi Sociali - Organizzazione - Amministrazione</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO IV</p> <p>Organi Sociali - Organizzazione - Amministrazione</p>
<p>Art. 9 - ORGANI SOCIALI Sono organi della società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea dei soci; - il Consiglio di Amministrazione; - il Presidente; - il Collegio Sindacale. 	<p>Art. 9 - ORGANI SOCIALI E REQUISITI Sono organi della società:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'Assemblea dei soci; - <i>l'Organo amministrativo;</i> - <i>il Presidente, nel caso in cui sia nominato un Consiglio di Amministrazione;</i> - <i>il Revisore.</i> <p><i>Fatte salve le ulteriori prescrizioni di cui al presente Statuto, i componenti degli organi amministrativi e di controllo della Società</i></p>

	<p><i>devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia nonché gli eventuali ulteriori requisiti previsti dalla normativa vigente in materia.</i></p> <p><i>Le cause di inconferibilità, ineleggibilità e decadenza, di incompatibilità, la cessazione, la sostituzione, la revoca e la responsabilità degli Amministratori sono regolate secondo le disposizioni di legge nazionali e regionali vigenti in materia e dal presente Statuto.</i></p> <p><i>La nomina degli Organi societari deve essere effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti, con eventuale arrotondamento per eccesso all'unità superiore in caso non risulti un numero intero di componenti.</i></p> <p><i>Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti, la nomina dei sostituti deve avvenire nel rispetto della disposizione sopra citata.</i></p> <p><i>È fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società</i></p>
<p>Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è convocata entro [quattro mesi] dalla chiusura dell'esercizio sociale; [qualora particolari esigenze lo richiedano essa può tuttavia essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio]. L'Assemblea [Ordinaria] viene convocata dal Consiglio di Amministrazione presso la sede sociale, o anche altrove purchè in Italia, a mezzo di lettera A/R spedita al domicilio dei soci almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la convocazione [ovvero a mezzo di telegramma, messaggio telefax o posta elettronica qualora il socio abbia rilasciato preventiva autorizzazione in tal senso]. [Nei casi di urgenza il termine di convocazione viene ridotto a cinque giorni e la comunicazione potrà essere effettuata comunque e indifferentemente con ciascuno dei citati mezzi]. L'Assemblea è comunque valida se siano presenti o rappresentati tutti i soci, i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci, se nominati]. L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge. [Il quorum e] le [relative] delibere debbono essere</p>	<p>Art. 10 - ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea è Ordinaria e Straordinaria. L'Assemblea Ordinaria è convocata entro [quattro mesi] dalla chiusura dell'esercizio sociale; [qualora particolari esigenze lo richiedano essa può tuttavia essere convocata entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio]. <i>L'Assemblea viene convocata dall'Organo Amministrativo, in persona del Presidente nel caso in cui sia stato nominato il Consiglio di Amministrazione, di sua iniziativa o su richiesta di uno o più soci che possiedono partecipazioni rappresentanti almeno un terzo (1/3) del capitale sociale, presso la sede sociale, o anche altrove purchè in Italia, mediante PEC o lettera A/R spedita al domicilio dei soci risultante dai libri sociali almeno dieci giorni prima della data fissata per la convocazione, ovvero con qualunque mezzo di comunicazione idoneo a fornire la prova del ricevimento e ad assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.</i> <i>Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare e può essere prevista una seconda convocazione entro trenta giorni dalla prima qualora in quella sede non</i></p>

assunte per le assemblee ordinarie dalla maggioranza del capitale sociale e per le assemblee straordinarie da almeno due terzi del capitale sociale.

Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge.

Ogni socio avente diritto di intervenire alle assemblee, può farsi rappresentare mediante delega scritta, anche da non socio, osservate le norme di legge.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale nomina, ove le circostanze lo richiedano, due scrutatori.

Il Segretario è designato dagli intervenuti all'assemblea.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, l'assemblea designa la persona che presiede.

siano raggiunte le maggioranze previste dal presente articolo.

[Nei casi di urgenza il termine di convocazione viene ridotto a cinque giorni e la comunicazione potrà essere effettuata comunque e indifferentemente con ciascuno dei citati mezzi.

L'Assemblea è comunque valida se siano presenti o rappresentati tutti i soci, i membri del Consiglio di Amministrazione ed i Sindaci, se nominati].

L'Assemblea Straordinaria è convocata ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno e nei casi previsti dalla legge.

[Il quorum e] le [relative] delibere debbono essere assunte per le assemblee ordinarie dalla maggioranza del capitale sociale e per le assemblee straordinarie da almeno due terzi del capitale sociale.

Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge.

Ogni socio avente diritto di intervenire alle assemblee, può farsi rappresentare mediante delega scritta, anche da non socio, osservate le norme di legge.

Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, il quale nomina, ove le circostanze lo richiedano, due scrutatori.

Il Segretario è designato dagli intervenuti all'assemblea.

Nel caso di assenza o impedimento del Presidente, l'assemblea designa la persona che presiede.

Art. 11 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea provvede:

- all'approvazione del bilancio consuntivo della società alla chiusura dell'esercizio;
- all'eventuale nomina del Collegio Sindacale e del suo Presidente;
- alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- alla determinazione degli eventuali compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione, compreso il Presidente e l'eventuale Vice Presidente, nonché al Collegio Sindacale [secondo le tariffe determinate dal Collegio dei Dottori Commercialisti];
- all'approvazione delle eventuali modifiche allo statuto della società consortile;
- alle deliberazioni relative allo scioglimento della società ed alla nomina di uno o più liquidatori, nonché alla determinazione dei loro poteri.

Art. 11 - POTERI DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea provvede:

- all'approvazione del bilancio consuntivo della società alla chiusura dell'esercizio;
- alla ~~eventuale~~ nomina del **Revisore**;
- alla nomina ~~dei componenti dell'Organo Amministrativo~~;
- alla determinazione degli eventuali compensi spettanti ai **componenti degli Organi sociali**;
- all'approvazione delle ~~eventuali~~ modifiche ~~allo~~ **dello** statuto della società consortile;
- alle deliberazioni relative allo scioglimento della società ed alla nomina di uno o più liquidatori, nonché alla determinazione dei loro poteri.

Le deliberazioni di cui agli ultimi due punti sono di competenza dell'assemblea straordinaria.

L'assemblea autorizza altresì le seguenti operazioni:

<p>Le deliberazioni di cui agli ultimi due punti sono di competenza dell'assemblea straordinaria.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - <i>compravendite immobiliari e/o ricorso a finanziamenti;</i> - <i>costituzione di società, acquisizione e cessione di partecipazioni nei limiti del presente statuto;</i> - <i>operazioni legate alla gestione di partecipazioni, quali gli aumenti di capitale, il ripianamento di perdite o il conferimento di rami d'azienda.</i>
<p>Art. 12 - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri.</p> <p>Ogni socio fondatore ha diritto ad individuare all'interno del Consiglio di Amministrazione almeno un rappresentante.</p> <p>L'Università, come Socio Promotore, ha diritto ad almeno due rappresentanti nel Consiglio di Amministrazione.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può essere aumentato di una unità per ogni nuovo socio.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i propri membri il Presidente, se del caso un Vice Presidente.</p> <p>Il Presidente verrà scelto tra i rappresentanti dell'Università degli Studi di Torino.</p> <p>[Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre esercizi; i suoi membri sono rieleggibili senza limitazioni di sorta].</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o a richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio a mezzo di lettera A/R ovvero telegramma, telefax o e-mail, qualora il Consigliere abbia lasciato preventiva autorizzazione in tal senso, con almeno tre giorni di preavviso e si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica.</p> <p>Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza di voti.</p> <p>In caso di parità di voto in Consiglio, il voto del Presidente prevale.</p>	<p>Art. 12 - ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p><i>L'Amministrazione della Società è affidata ad un Organo amministrativo monocratico, rappresentato da un Amministratore Unico.</i></p> <p><i>Nei Casi in cui ciò sia consentito dalla normativa vigente, l'amministrazione della Società potrà essere affidata ad un Organo amministrativo collegiale, rappresentato da un Consiglio di Amministrazione composto da 3 o 5 Consiglieri, incluso il Presidente.</i></p> <p><i>Il Consiglio, ove nominato, può eleggere tra i suoi membri un Vice Presidente, con la funzione esclusiva di sostituire il Presidente nei casi di assenza o di impedimento.</i></p> <p><i>Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione può delegare, nei limiti di cui all'art. 2381 c.c., proprie attribuzioni ad uno solo dei suoi componenti, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente, ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea.</i></p> <p><i>Laddove sia nominato un Consiglio di Amministrazione composto da 5 Consiglieri, ciascun socio fondatore ha diritto a designare almeno un rappresentante. Il socio Università degli Studi di Torino ha diritto a designare due rappresentanti; il Presidente del Consiglio di Amministrazione è scelto tra i rappresentanti designati dal socio Università degli Studi di Torino.</i></p> <p><i>L'Organo amministrativo dura in carica fino a tre esercizi; i suoi membri sono rieleggibili. senza limitazioni di sorta. Nel caso di Organo amministrativo collegiale, esso è convocato dal Presidente o a richiesta di almeno un terzo dei membri del Consiglio a mezzo PEC o di lettera A/R ovvero telegramma, telefax o e-mail, qualora il Consigliere abbia lasciato preventiva autorizzazione in tal senso, con almeno tre giorni di preavviso e si riunisce validamente con la presenza della metà più uno dei suoi membri in carica.</i></p>

	<p><i>È consentito che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano in audio/videoconferenza o in sola audioconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e siano messi in grado di seguire la discussione, di interloquire in tempo reale sugli argomenti trattati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti; verificandosi tali presupposti il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il segretario che redige il verbale sottoscritto da entrambi.</i></p> <p>Le deliberazioni del Consiglio sono assunte a maggioranza di voti.</p> <p><i>In caso di parità di voto in Consiglio, il voto del Presidente prevale.</i></p>
<p>Art. 13 - POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti dell'oggetto sociale, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per il regolare ed ordinato funzionamento della società, fatte salve le competenze riservate all'assemblea.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione predispone il bilancio consortile da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo statuto e dal programma delle attività dell'esercizio in corso.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione emana regolamenti interni nell'ambito delle proprie competenze per la gestione della società e degli specifici nuclei tematici di incubazione e trasferimento tecnologico.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione può rilasciare procura a consiglieri, dipendenti della società ovvero a dipendenti dell'Università per lo svolgimento di specifici atti.</p>	<p>Art. 13 - POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO</p> <p><i>L'Organo amministrativo, nei limiti dell'oggetto sociale, è investito dei più ampi poteri di ordinaria e di straordinaria amministrazione per il regolare ed ordinato funzionamento della società, fatte salve le competenze riservate all'assemblea dalla legge e dal presente Statuto.</i></p> <p><i>L'Organo amministrativo predispone il bilancio consortile da sottoporre all'approvazione dell'assemblea e provvede all'attuazione degli scopi previsti dallo statuto e dal programma delle attività dell'esercizio in corso.</i></p> <p><i>L'Organo amministrativo emana regolamenti interni nell'ambito delle proprie competenze per la gestione della società e degli specifici nuclei tematici di incubazione e trasferimento tecnologico.</i></p> <p><i>L'Organo amministrativo può rilasciare procura a consiglieri, dipendenti della società ovvero a dipendenti dell'Università per lo svolgimento di specifici atti.</i></p>
<p>Art. 14 - PRESIDENTE</p> <p>Al Presidente spetta la rappresentanza legale, negoziale e giudiziale della società di fronte ai terzi come nei giudizi, nonché la firma sociale.</p> <p>Al Presidente viene conferita la delega per la gestione della società.</p> <p>In caso di impedimento o di necessità il Presidente è sostituito dall'eventuale Vice Presidente.</p> <p>[In particolare, il Presidente presiede l'assemblea</p>	<p>Art. 14 - AMMINISTRATORE UNICO - PRESIDENTE</p> <p><i>All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione spetta la rappresentanza legale, negoziale e giudiziale della società di fronte ai terzi come nei giudizi, nonché la firma sociale.</i></p> <p><i>All'Amministratore Unico o al Presidente del Consiglio di Amministrazione viene conferita la</i></p>

<p>e il Consiglio di Amministrazione ed ha la firma di tutti gli atti della società].</p>	<p>delega per la gestione della società. In caso di impedimento o di necessità il Presidente è sostituito dall'eventuale Vice Presidente. [In particolare, l'Amministratore Unico o il Presidente presiede l'assemblea e il Consiglio di Amministrazione ed ha la firma di tutti gli atti della società].</p>
<p>Art. 15 - COLLEGIO SINDACALE Nei casi in cui l'assemblea lo ritiene opportuno o nei casi previsti dalla legge è nominato il Collegio Sindacale composto di tre membri effettivi e di due supplenti, nominati e funzionanti a norma di legge, [che durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili].</p> <p>Il Presidente del Collegio è eletto dall'assemblea tra i membri del Collegio stesso. L'assemblea dei consorziati stabilisce all'atto della nomina gli emolumenti annuali dei sindaci per l'intero periodo di durata del loro ufficio, secondo le tariffe dell'Ordine dei Dottori Commercialisti.</p>	<p>Art. 15 - REVISORE <i>L'assemblea nomina un Revisore secondo quanto disciplinato dall'articolo 2477 c.c., cui è affidata anche la revisione legale dei conti.</i> <i>Il Revisore, che deve essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali, è rieleggibile e dura in carica per il periodo stabilito dalla legge e ad esso si applicano le competenze, i poteri e tutte le disposizioni sul Collegio Sindacale previsti per le società per azioni.</i> <i>L'assemblea con la decisione di nomina provvede altresì alla determinazione del compenso spettante al Revisore.</i> <i>Le decisioni del Revisore devono essere trascritte nell'apposito libro.</i> <i>Per quanto non espressamente qui previsto, si fa riferimento alla normativa in materia di società per azioni, di organo di controllo e revisione legale dei conti</i></p>
	<p>Art. 16 - COMPENSI <i>L'Assemblea determina l'importo complessivo per la remunerazione di tutti i componenti l'Organo amministrativo (inclusi gli Amministratori investiti di particolari cariche) nonché del Revisore, nei limiti e in conformità alle norme vigenti in materia.</i> <i>Nel caso di Organo amministrativo collegiale, il Consiglio di Amministrazione, ove non vi abbia già provveduto l'Assemblea, stabilisce le modalità di ripartizione dei compensi tra i propri componenti e determina la remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore delegato, se nominato. Una quota, non inferiore ai limiti previsti dalle vigenti leggi nazionali e regionali, del compenso spettante all'Amministratore Unico ovvero al Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché all'Amministratore Delegato, se nominato, deve</i></p>

	<p><i>essere legata al riconoscimento della capacità di influire positivamente sull'andamento gestionale della società, ovvero al raggiungimento di obiettivi specifici, indicati, nel caso di Amministratore Unico, dai Soci ovvero, nel caso di Organo amministrativo collegiale, dal Consiglio di Amministrazione, con il consenso dei Soci.</i></p> <p><i>Ai componenti l'Organo amministrativo ed al Revisore compete altresì il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del proprio ufficio.</i></p> <p><i>È fatto divieto di corrispondere, ai componenti l'Organo amministrativo ed al Revisore, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività, nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato</i></p>
<p style="text-align: center;">TITOLO V Esercizio sociale - Disposizioni Generali</p>	<p style="text-align: center;">TITOLO V Esercizio sociale - Disposizioni Generali</p>
<p>Art. 16 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO L'esercizio sociale chiude al trentuno dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo provvede a redigere il bilancio di esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nonché alla loro presentazione all'assemblea per le relative delibere, osservate le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile.</p>	<p>Art. 17 - ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO L'esercizio sociale chiude al trentuno dicembre di ogni anno. L'Organo Amministrativo provvede a redigere il bilancio di esercizio costituito dallo Stato Patrimoniale, dal Conto Economico e dalla Nota Integrativa, nonché alla loro presentazione all'assemblea per le relative delibere, osservate le disposizioni degli articoli 2423 e seguenti del Codice Civile. <i>Nella nota integrativa devono essere indicati:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>gli strumenti eventualmente adottati ai sensi dell'art. 6 comma 3 del d.lgs. 175/2016, ovvero le ragioni della loro mancata adozione;</i> - <i>le linee della politica retributiva nei confronti degli Amministratori .</i>
<p>Art. 17 - LIQUIDAZIONE - SCIOGLIMENTO Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.</p>	<p>Art. 18 - LIQUIDAZIONE - SCIOGLIMENTO Addivenendosi in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.</p>

<p>Art. 18 - RECESSO Viene riconosciuto a ciascun socio il diritto di recedere dalla società ai sensi di legge.</p>	<p>Art. 19 - RECESSO Viene riconosciuto a ciascun socio il diritto di recedere dalla società ai sensi di legge.</p>
<p>Art. 19 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA Le vertenze tra i soci o tra società e soci sono devolute alla cognizione di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti contendenti ed il terzo dai così nominati, o in difetto di accordo dal Presidente del Tribunale di Torino. Il ricorso alla procedura arbitrale verrà promosso dalla parte che vi ha interesse, mentre nei quindici giorni successivi alla data della notificazione del ricorso alla procedura arbitrale la controparte dovrà a sua volta comunicare al promotore la nomina del proprio arbitro. In difetto la nomina sarà di competenza del Presidente del Tribunale di Torino, su istanza di parte. Nei quindi giorni successivi alla nomina del secondo arbitro i due arbitri provvederanno alla nomina del terzo arbitro, Presidente del Collegio. Difettando l'accordo, la nomina verrà deferita a cura di una delle parti o di uno dei due arbitri al Presidente del Tribunale di Torino. Il lodo dovrà essere emesso entro novanta giorni dall'accettazione del terzo arbitro, con possibilità di proroga per un termine analogo e per una sola volta. Ogni decisione, anche istruttoria, verrà presa fra gli arbitri a maggioranza. Il Collegio giudicherà secondo diritto, facendo riferimento, per le formalità di procedura alle norme del codice di procedura civile.</p>	<p>Art. 20 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA Le vertenze tra i soci o tra società e soci sono devolute alla cognizione di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri, due dei quali nominati dalle parti contendenti ed il terzo dai così nominati, o in difetto di accordo dal Presidente del Tribunale di Torino. Il ricorso alla procedura arbitrale verrà promosso dalla parte che vi ha interesse, mentre nei quindici giorni successivi alla data della notificazione del ricorso alla procedura arbitrale la controparte dovrà a sua volta comunicare al promotore la nomina del proprio arbitro. In difetto la nomina sarà di competenza del Presidente del Tribunale di Torino, su istanza di parte. Nei quindi giorni successivi alla nomina del secondo arbitro i due arbitri provvederanno alla nomina del terzo arbitro, Presidente del Collegio. Difettando l'accordo, la nomina verrà deferita a cura di una delle parti o di uno dei due arbitri al Presidente del Tribunale di Torino. Il lodo dovrà essere emesso entro novanta giorni dall'accettazione del terzo arbitro, con possibilità di proroga per un termine analogo e per una sola volta. Ogni decisione, anche istruttoria, verrà presa fra gli arbitri a maggioranza. Il Collegio giudicherà secondo diritto, facendo riferimento, per le formalità di procedura alle norme del codice di procedura civile.</p>
	<p>Art. 20 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE</p> <p><i>La Società adempie, ai sensi della normativa vigente, a tutti gli obblighi previsti sia in materia di prevenzione della corruzione sia in materia di trasparenza.</i></p>

<p>Art. 20 - DISCIPLINA - RINVIO Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.</p>	<p>Art. 21 - DISCIPLINA - RINVIO Per tutto ciò che non è espressamente previsto o diversamente regolato dal presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia e <i>relativi provvedimenti di attuazione.</i></p>
	<p>Art 22 – NORMA TRANSITORIA <i>L'art. 15 del presente statuto relativo al revisore unico troverà applicazione dalla data dell'assemblea di approvazione del Bilancio al 31.12.2016.</i></p>

